



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER GLI AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI

PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI PER IL 2025

Deliberazione n. 1/2025



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER GLI AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI

**PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI
PER IL 2025**

relatore

pres. Antonio Mezzera

Indice

Deliberazione	7
Premessa	13
I) La relazione annuale al Parlamento (art. 10, comma 2, del regolamento n. 14/2000)	14
II) Le relazioni sulla gestione dei fondi europei (art. 10, comma 3-ter, del regolamento n. 14/2000) e in ambito internazionale	15
III) Le attività di controllore esterno presso organismi internazionali (mandati ricevuti da Organizzazioni internazionali).....	19
V) La collaborazione nei confronti della Corte dei conti europea (art. 287 del Tfue dell'Unione europea)	20
Allegato 1	
Linee guida per l'esercizio del controllo sulla gestione	21
Allegato 2	
Regole redazionali	41

DELIBERAZIONE



**SEZIONE DI CONTROLLO
PER GLI AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI**

camera di consiglio del 9 gennaio 2025

presidente Antonio Mezzera
componenti Giancarlo Antonio Di Lecce, Gian Luca Calvi, Eugenio Madeo, Ilio
 Ciceri, Maristella Filomena

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo delle Sezioni riunite 16 giugno 2000, n. 14;

vista la deliberazione n. 15/2023 della Sezione, *Linee guida per l'esercizio del controllo sulla gestione*;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite 19 dicembre 2024, n. 61, *Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2025*;

vista l'ordinanza n. 11 del 18 dicembre 2024 di convocazione dell'adunanza della Sezione per il 9 gennaio 2024;

udito il relatore pres. Antonio Mezzera;

DELIBERA

di approvare la *Programmazione dei controlli per il 2025* della Sezione;

ORDINA

la trasmissione della deliberazione ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Copia della stessa è inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo e al Consiglio di presidenza.

Il presidente relatore

Antonio Mezzera

Depositata in Segreteria il 9 gennaio 2025

Il dirigente

Iosè Guzzo

PROGRAMMAZIONE

Premessa

La Sezione svolge i controlli ad essa attribuiti con l'obiettivo di accertare tempestivamente ritardi, inefficienze e anomalie nell'azione amministrativa, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti idonei a rimuovere le disfunzioni rilevate, svolgendo, in corso di esercizio, il controllo sulla gestione dei fondi europei da parte delle amministrazioni, verificandone la legittimità, la regolarità e il funzionamento dei controlli interni. Accerta, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi stabiliti dalle fonti europee e dalle leggi nazionali, valutando, comparativamente, costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

Il programma di controllo si ispira a tematiche di prioritaria rilevanza in relazione alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie delle attività aventi rilevanza europea, risultanti: a) dall'importanza strategica attribuita dalle Assemblee parlamentari e dagli organi di Governo, per lo Stato, e dai corrispondenti organi degli enti regionali e locali agli obiettivi sottesi alle gestioni oggetto di pianificazione; b) dall'entità delle risorse finanziarie assegnate ai programmi inseriti nel bilancio degli enti; c) dalla complessità delle procedure realizzative, in termini di competenze decisionali e di moduli operativi; d) dalla conoscenza di elementi sintomatici di criticità della gestione, quali: ritardi nell'attuazione dei programmi, mancata utilizzazione di fondi, scostamenti tra risultati e obiettivi; e) dall'innovatività dei programmi in corso, anche con riguardo agli obiettivi di contenimento dei costi e ai correlati strumenti di monitoraggio; f) dalla capacità di autocorrezione delle amministrazioni, a seguito di rilievi e raccomandazioni della Corte contenuti in precedenti relazioni, attraverso il riscontro sugli atti e sulle prassi adottati; g) dall'impiego dei trasferimenti e contributi, mediante il riscontro con i risultati raggiunti dai destinatari.

I) La relazione annuale al Parlamento (art. 10, comma 2, del regolamento n. 14/2000)

La Sezione riferisce al Parlamento: 1) sulla gestione dei fondi europei da parte delle amministrazioni e degli altri organismi con riguardo all'attuazione dei quadri europei di sostegno e al rispetto dei principi definiti dall'Unione europea, con attenzione agli interventi nelle aree depresse; 2) sullo stato delle risorse dell'Unione di pertinenza nazionale e dei sistemi di verifica; 3) sulla consistenza e sulle cause delle frodi ai danni dell'Unione e sulle misure preventive e repressive.

La Sezione intende procedere ad aggiornare l'impostazione della relazione attraverso uno snellimento della stessa - volto a concentrare l'attenzione sulle criticità rilevate - e l'attualizzazione dei dati finanziari alla fine dell'anno precedente alla sua pubblicazione.

Cionondimeno, il referto avrà ad oggetto i tradizionali aspetti trattati dalla Sezione: i rapporti finanziari tra l'Italia e l'Unione europea, la politica di coesione socioeconomica, la cooperazione territoriale, la politica agricola comune, la politica marittima e per la pesca, le irregolarità e le frodi, la ricognizione e l'analisi delle attività delle Sezioni di controllo regionali della Corte sulla gestione dei fondi europei.

Il monitoraggio sulle irregolarità e le frodi.

L'attività di monitoraggio sulle irregolarità e le frodi a danno del bilancio europeo ha lo scopo di rilevare dati significativi circa l'evoluzione del fenomeno; il monitoraggio utilizza indicatori che consentono di misurare e valutare l'andamento e le variazioni nel tempo del fenomeno.

Continuerà il coordinamento con la Procura generale, attraverso il Colaf e la costruzione di un sistema informatico, la piattaforma Piaf, che coinvolge il Dipartimento delle politiche europee, l'Igrue, l'Agenzia per la coesione; il sistema Sidif, fruendo della banca-dati Olaf-Ims, permette di monitorare le irregolarità e le frodi potenziali.

II) Le relazioni sulla gestione dei fondi europei (art. 10, comma 3-ter, del regolamento n. 14/2000) e in ambito internazionale

L'attività di controllo sulla gestione dei fondi europei costituisce la seconda attività attribuita alla Sezione dal regolamento n. 14/2000, da svolgersi secondo le *Linee guida per l'esercizio del controllo sulla gestione* allegate (all. n. 1), che la Sezione stessa ha approvato con la deliberazione n. 15/2023, ispirate alle migliori pratiche internazionali adattate alle specificità della Corte dei conti italiana e, in particolare, della Sezione.

Peraltro, alle stesse *Linee guida* devono attenersi le altre attività di controllo della Sezione, in quanto compatibili con esse.

In allegato (all. n. 2), si riportano le regole redazionali cui uniformarsi.

a) Indagini del 2025

Le indagini sono assegnate dal presidente della Sezione ai magistrati con successivo decreto. Nel caso in cui, per carenza di personale, alcune di esse non potessero essere attribuite, le stesse, se ancora di rilevanza, potranno essere riprogrammate nel 2026.

1) La gestione del programma internazionale di difesa F35

L'impegno finanziario per tale programma è ingente; inoltre, l'aeromobile ha grande rilevanza strategica militare, ma la sua effettiva disponibilità operativa è in larga parte esposta a fattori esterni. L'ultima indagine della Corte risale al 2017; nel corso degli anni, peraltro, sono intervenute importanti novità come l'operatività dell'*hub* di Cameri, l'uscita della Turchia dal programma, l'attivazione di nuovi contratti e *partnership*. Altre Istituzioni superiori di controllo hanno evidenziato, in recenti indagini, criticità, incertezze, rischi e prospettive meritevoli di approfondimento anche dal punto di vista italiano.

2) Il Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami) e le misure di facilitazione per l'integrazione e l'accesso al mercato del lavoro dei migranti cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti sul territorio nazionale

Il Fondo è uno strumento finanziario dell'Unione europea che ha l'obiettivo di sostenere gli Stati membri nella promozione di una gestione integrata dei flussi migratori e di migliorare l'accesso al mondo del lavoro attraverso la formazione linguistica e professionale, il riconoscimento dei titoli di studio, l'inserimento socio-lavorativo e il contrasto allo sfruttamento del lavoro. L'indagine intende analizzare, con riferimento alle misure di facilitazione per l'integrazione e l'accesso dei migranti al mercato del lavoro, i risultati conseguiti dal Programma Fami 2014-2020 e le prospettive del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 che destina all'obiettivo *Migrazione legale e integrazione* circa 200 milioni, allo scopo di evidenziare i punti di forza e di debolezza di un'azione che si inserisce nel quadro della politica europea volta al rafforzamento della migrazione legale e a una maggiore inclusione sociale dei cittadini di Paesi terzi.

3) *La transizione ecologia nel settore marittimo. Risultati e prospettive delle misure di sostegno europee e nazionali per la riduzione delle emissioni inquinanti*

L'Unione, conformemente agli obiettivi del *Green Deal*, ha introdotto varie misure per affrontare la transizione ecologica nel settore marittimo, tra cui l'estensione del Sistema europeo di scambio di quote di emissione (Eu Ets) al trasporto marittimo che impone limiti alle emissioni di Co2, con l'obiettivo di ridurle del 43% entro il 2030. A livello nazionale, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ha un ruolo significativo nel sostenere la transizione ecologica nel settore, prevedendo investimenti per i porti italiani. In particolare, il Piano punta sull'elettrificazione delle banchine, la digitalizzazione delle operazioni logistiche e la semplificazione delle attività portuali; al fine di ridurre le emissioni mediante l'utilizzo delle reti elettriche da parte delle navi ormeggiate, l'Italia ha proposto un regime di aiuti di Stato per 570 milioni. L'indagine intende verificare lo stato di attuazione delle misure attivate attraverso una disamina delle fonti di finanziamento europee e nazionali, nonché dello stato di avanzamento degli interventi e dei risultati conseguiti.

4) *Le funzioni di audit di secondo livello da parte degli organismi pagatori regionali (Opr)*

Nel 2023, la Sezione ha approvato la relazione *Le funzioni di audit di primo livello sulla gestione svolta presso le amministrazioni centrali e regionali con riferimento ai programmi finanziati o cofinanziati nell'ambito della Politica agricola Ue: collocazione istituzionale della funzione, dotazione di risorse, metodologie, risultati*. Si intendono analizzare, pertanto, le funzioni di audit di secondo livello da parte degli organismi pagatori regionali (Opr), avuto riguardo, in particolare, alle ipotesi in cui i controlli di primo livello siano stati effettuati in regime di delega e l'organismo pagatore sia chiamato ad accertare che l'operato degli organismi delegati sia soddisfacente e conforme alle disposizioni. L'analisi, partendo da una comparazione delle procedure di controllo e delle pianificazioni annuali delle attività, come approvate da una pluralità di Opr, intende approfondire le tecniche di campionamento adottate al fine di verificare l'efficacia dei controlli, rispetto all'obiettivo di accertare che *"l'operato dell'organismo delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione"* (regolamento delegato (Ue) n. 2022/127, allegato 1, D1, lettera ii, punto vi).

5) *Interreg V-A Italia – Austria (2021-2027)*

Tenuto conto del contesto storico-geografico dell'Italia, del suo posizionamento geopolitico e dell'importanza strategica delle aree territoriali dell'arco alpino, il Programma promuove lo sviluppo equilibrato e sostenibile e l'integrazione armoniosa nell'area di confine tra Italia e Austria ed è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e da contributi pubblici nazionali per 91 milioni. Esso promuove progetti di cooperazione italo-austriaca nel campo della ricerca e innovazione, natura e cultura, espansione delle competenze istituzionali e sviluppo regionale. Particolare attenzione sarà data alla capacità di rafforzare il sostegno alla ricerca e all'innovazione, orientandolo alle tematiche della transizione verde, quali efficienza energetica, tecnologie sostenibili e processi produttivi circolari, in continuità con le attività della strategia macroregionale Eusalp e del programma transnazionale Spazio alpino.

6) *L'incidenza delle clausole di indicizzazione nell'impiego dei fondi europei*

Il perseguimento degli obiettivi europei comporta il ricorso a contratti di durata. L'Anac ha redatto nel 2021 la relazione *Partenariato pubblico privato: una proposta per il rilancio nonché la Guida alle pubbliche amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato*. Il prezzo a carico del concedente deve essere determinato tenendo conto del costo dell'investimento e di quello del capitale del contraente privato; di qui, per preservare l'obiettivo economico e finanziario del progetto, ne deriva che il corrispettivo di disponibilità "deve essere adeguato ogni anno alle variazioni dell'indice Istat, generalmente *Foi senza tabacchi*, entro un limite percentuale minimo stabilito contrattualmente". Si è formato, pertanto, un modello contrattuale per cui "il corrispettivo è adeguato annualmente entro il limite del [%] dalla variazione annua dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati". L'indagine si propone di analizzare alcuni contratti, valutando l'efficienza e l'efficacia delle clausole di indicizzazione.

7) *Le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea: prospettive e finalità nel nuovo contesto europeo*

È in discussione la riforma del sistema di finanziamento dell'Unione. Riguardo al bilancio europeo si sta accentuando la funzione di programmazione, distribuzione e governo di risorse che si mostrano maggiormente onnicomprensive e centralizzate; a ciò si aggiunge la revisione delle regole finanziarie che vincolano gli Stati membri e la definizione dei nuovi compiti che l'Unione assume rispetto al finanziamento anche tramite debito europeo, con risvolti sui bilanci nazionali, in particolare su quello italiano gravato da un rilevante debito. L'indagine parte da una breve ricostruzione dell'attuale quadro dei meccanismi di finanziamento dell'Unione, nella prospettiva anche di verificare elementi di debito europeo che pesino sul bilancio o sui conti italiani.

b) *Seguito delle indagini del 2024*

Secondo le *Linee guida*, le "amministrazioni comunicano alla Sezione, entro 6 mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure consequenzialmente adottate. Al

relatore è affidato il monitoraggio delle misure consequenziali, sollecitandole tempestivamente nel caso in cui non siano pervenute nel termine indicato. Resta ferma la possibilità che l'adozione delle misure consequenziali e/o la situazione venuta a maturazione successivamente all'iniziale deliberazione determini l'esigenza di dar luogo a un'ulteriore relazione sulla stessa materia".

I relatori delle relazioni programmate nel 2024, pertanto, procederanno a informare la Sezione circa le misure consequenziali poste in essere dalle amministrazioni a seguito della pubblicazione delle relazioni stesse, proponendo, se del caso, il deferimento di un'ulteriore relazione di aggiornamento sulle problematiche riscontrate.

III) Le attività di controllore esterno presso organismi internazionali (mandati ricevuti da Organizzazioni internazionali)

1) Tale attività comporta l'utilizzazione degli standard internazionali per l'*auditing* (*International standards of Supreme audit institutions* (Issai), e per l'*accounting* del settore pubblico (*International public sector accounting standards* (Ipsas)) e si svolge nei confronti dell'Organizzazione mondiale meteorologica (Wmo-Omm).

2) Conseguenziale a tale attività è la partecipazione al Gruppo tecnico e al *panel* dei controllori esterni delle Nazioni unite per favorire l'armonizzazione delle procedure di controllo e pervenire a processi uniformi e coerenti, al fine di migliorare l'efficacia della gestione finanziaria e della *performance* presso le Organizzazioni internazionali.

3) Un'ulteriore attività di controllore esterno in corso riguarda l'*International center for relativistic astrophysics network* (Icranet).

IV) La collaborazione con le Istituzioni superiori di controllo

1) Proseguirà il monitoraggio del programma di armamento *Joint strike Fighter-F35-lightning II*, nell'ambito di conferenze internazionali annuali delle Istituzioni superiori di controllo dei Paesi che partecipano al programma.

2) Proseguiranno anche gli incontri periodici attraverso i quali le Istituzioni di controllo dei Paesi partner del programma *Eurofighter* acquisiscono elementi informativi presso l'Agenzia Netma, responsabile della gestione.

V) La collaborazione nei confronti della Corte dei conti europea (art. 287 del Tfue dell'Unione europea)

La Sezione affiancherà alcuni audit della Corte dei conti europea che si svolgeranno in Italia per la verifica del regolare impiego delle risorse del bilancio dell'Unione e delle *performance* degli interventi finanziati; tali audit saranno selezionati per la loro rilevanza dal presidente della Sezione.

Le questioni di maggiore interesse riscontrate dai controlli della Corte europea potranno essere di stimolo per svolgere, eventualmente, ulteriori indagini da parte della Sezione.

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE

Indice

Premessa	25
CAPITOLO I - Programmazione e monitoraggi	26
CAPITOLO II - Cronoprogramma	28
CAPITOLO III - Modalità e strumenti della fase istruttoria	29
CAPITOLO IV - Indicatori a supporto delle valutazioni	32
CAPITOLO V - Redazione della bozza di relazione	33
CAPITOLO VI - Fase orale e discussione in camera di consiglio, deliberazione e relazione definitiva	35
CAPITOLO VII - Deposito e invio alle Camere, agli organi elettivi e alle amministrazioni interessate	37
CAPITOLO VIII - Ricognizione e valutazione delle misure conseguenziali adottate dalle amministrazioni	38
CAPITOLO IX - Principio del contraddittorio	39

Premessa

La Sezione raccoglie in questo documento i principi metodologici di programmazione, esecuzione dei controlli sulla gestione e predisposizione delle relative relazioni.

Le seguenti Linee guida sono ispirate alle migliori pratiche internazionali adattate alle specificità della Corte dei conti italiana e, in particolare, della Sezione.

CAPITOLO I

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGI

1. La Sezione svolge il controllo con l'obiettivo di accertare tempestivamente ritardi, inefficienze e anomalie nell'azione amministrativa, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti idonei a rimuovere le disfunzioni rilevate, svolgendo, in corso di esercizio, il controllo sulla gestione dei fondi strutturali europei da parte delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità e il funzionamento dei controlli interni. Accerta, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi stabiliti dalle fonti europee e dalle leggi nazionali, valutando, comparativamente, costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

2. La Sezione opera sulla base di un programma di controllo annuale che si ispira a tematiche di prioritaria rilevanza. La sua elaborazione avviene in relazione alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie delle attività suscettibili di essere sottoposte a controllo.

3. La programmazione di un'indagine è preceduta da uno studio di fattibilità e dall'indicazione sintetica delle caratteristiche e delle metodologie di controllo da impiegare.

4. I progetti di indagine sono selezionati tenendo conto di alcuni criteri quali, a titolo esemplificativo:

- importanza strategica attribuita dalle Assemblee parlamentari e dagli organi di Governo, per lo Stato, e dai corrispondenti organi degli enti locali agli obiettivi sottesi alle gestioni oggetto di pianificazione;
- entità delle risorse finanziarie assegnate ai programmi inseriti nel bilancio degli enti;
- complessità delle procedure realizzative, in termini di competenze decisionali e di moduli operativi;
- conoscenza di elementi sintomatici di criticità della gestione, quali, ad esempio, ritardi nell'attuazione dei programmi, mancata utilizzazione di fondi o scostamenti tra risultati e obiettivi;
- innovatività dei programmi in corso di realizzazione, anche con riguardo agli obiettivi di contenimento dei costi e ai correlati strumenti di monitoraggio;

- capacità di autocorrezione delle amministrazioni, a seguito di rilievi e raccomandazioni della Corte contenuti in precedenti relazioni, attraverso il riscontro sugli atti e sulle prassi adottati;

- impiego dei trasferimenti e contributi, mediante il riscontro con i risultati raggiunti dai destinatari.

5. I magistrati operano secondo il programma annuale, dal quale possono discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedano tempestivi accertamenti e verifiche, concordando con il presidente opportune modalità di azione, informandone la Sezione.

6. Integrazioni al programma che si rendessero necessarie possono essere operate in corso di esercizio con deliberazione della Sezione.

7. La programmazione può avere ad oggetto anche attività di monitoraggio, che hanno lo scopo di rilevare, con cadenza periodica, dati significativi circa l'evoluzione di fenomeni inerenti ad attività, gestioni, materie o settori di interesse della Sezione; i monitoraggi utilizzano indicatori che consentono di misurare e valutare, a intervalli regolari, l'andamento e le variazioni nel tempo dei fenomeni. Con la periodicità prevista, può essere elaborata una relazione che espone e commenta i dati raccolti.

8. La programmazione può, a sua volta, essere alimentata dai monitoraggi, che consentono di perseguire in maniera integrata gli obiettivi del controllo mediante un'attività reportistica sistematica e puntuale che permette, attraverso l'incrocio di dati contabili, finanziari ed economici, classificati in modo sintetico, di avere notizia circa l'andamento delle gestioni, materie o settori che formano oggetto di osservazione.

CAPITOLO II

CRONOPROGRAMMA

1. Con ordinanza del presidente le indagini vengono assegnate ai magistrati.
2. Il magistrato programma l'attività di controllo secondo i principi di economicità, imparzialità e tempestività.
3. Un cronoprogramma delle operazioni necessarie per elaborare la relazione finale è trasmesso al presidente entro 30 giorni dall'assegnazione.
4. Il cronoprogramma costituisce la base per l'attività dei revisori assegnati al magistrato per l'indagine, in modo da costituire punto di riferimento per le operazioni affidate a ciascun membro del gruppo.
5. Le modifiche che non comportano variazioni sostanziali al tema dell'indagine e agli obiettivi originari della stessa possono essere disposte dal magistrato; quelle sostanziali sono sottoposte al presidente, per il conseguente esame della Sezione.
6. È cura dell'istruttore definire l'oggetto dell'indagine in modo conforme all'esposizione programmatica, integrandolo, tuttavia, con gli elementi strettamente connessi al tema o a esso collegati, sulla base dei dati emergenti in fase istruttoria.

CAPITOLO III

MODALITÀ E STRUMENTI DELLA FASE ISTRUTTORIA

1. L'istruttore si avvale di funzionari a supporto dell'acquisizione dei dati e di revisione dei documenti.
2. Il magistrato richiede alle amministrazioni e agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia con formali richieste istruttorie, indicando sempre un termine perentorio ragionevole per la risposta, comunque, di norma, mai inferiore a 15 giorni; effettua, se necessari, anche accertamenti diretti. Al fine di garantire la massima conoscenza dei fatti, possono essere chiamati a collaborare anche portatori di interessi collettivi e diffusi.
3. Possono essere disposte audizioni di dirigenti e figure apicali degli uffici, nonché di funzionari da essi delegati, al fine di chiarire in modo rapido e informale problematiche della gestione.
4. Le audizioni sono, di norma, verbalizzate, anche con l'eventuale firma dei funzionari oggetto dell'incombente istruttorio; nel caso in cui dalle audizioni emergano elementi indispensabili per supportare il processo argomentativo della relazione, è possibile chiedere alle amministrazioni relazioni sugli aspetti problematici.
5. L'istruttore, nell'esercizio delle sue attribuzioni, può disporre, ispezioni, delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici.
6. Possono essere predisposti questionari e schemi di tabelle per la raccolta sintetica e significativa di dati finanziari e conoscitivi.
7. La gestione delle informazioni, lo scambio di note istruttorie, la conservazione e l'archiviazione dei documenti si svolgono in coerenza con la disciplina dell'amministrazione digitale.
8. L'utilizzazione dei mezzi istruttori deve essere conforme ai principi di economicità e semplificazione, evitando di gravare il controllato di incombenzi sproporzionati alle finalità conoscitive.

9. In attuazione dei principi di economicità e semplificazione, il magistrato redige le richieste in modo essenziale e preciso, dopo aver effettuato un'esauriente ricognizione degli elementi informativi già disponibili ricavabili da: monitoraggi, risultanze di precedenti indagini della Sezione o di altre Sezioni, delibere Cipe, relazioni dei servizi di controllo interno, relazioni della Corte dei conti europea o della Commissione e ogni altra fonte ritenuta utile. L'accertamento dei fatti e l'acquisizione di documenti attendibili assume prioritaria importanza nell'espletamento dell'istruttoria.

10. Per una corretta acquisizione dei dati, sono necessarie verifiche sull'attendibilità e correttezza della gestione delle pertinenti poste di bilancio, rilevando eventuali discordanze o incongruenze tra i dati contabili e i provvedimenti di gestione generatori di tali risultanze; il controllo finanziario e contabile riguarda la legittimità-regolarità della gestione di bilancio, l'attendibilità, la sincerità e la conformità delle scritture ai fatti gestionali a esse sottesi. Tale controllo rappresenta elemento prodromico al fine degli accertamenti necessari per esercitare corrette e pertinenti valutazioni sulle attività.

11. Qualora i fatti acquisiti evidenzino un concorso nella gestione di più organi, il magistrato può ampliare l'istruttoria nei confronti di diverse strutture della stessa amministrazione o di altre.

12. Quando emergono esigenze di verifica delle informazioni ricevute o esiste il ragionevole dubbio che l'amministrazione non rappresenti esaustivamente le risultanze della sua attività o nel caso in cui si debbano accertare complessi meccanismi di interrelazione tra amministrazioni diverse, si rendono opportuni l'acquisizione, il confronto e le verifiche di coerenza interna di dati provenienti da plurime fonti conoscitive, al fine di ridurre il rischio di inesattezze causate dal comportamento dei controllati.

13. Nel definire le procedure di controllo, il magistrato individua metodi adeguati a selezionare le informazioni da sottoporre a verifica, al fine di ottenere elementi conoscitivi utili all'indagine. A tale scopo, si può ricorrere a campionamenti di tipo statistico o di natura selettiva.

14. Nell'esercizio del controllo, e al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti, il magistrato può esercitare il potere istruttorio lungo l'intera filiera della gestione delle risorse destinate all'attività oggetto di sindacato.

15. Nel corso dell'istruttoria è applicato il principio del contraddittorio in modo imparziale e trasparente, sollecitando formali risposte dei controllati a ogni richiesta.

16. Di regola, il compimento dell'istruttoria e il deposito della bozza di relazione intervengono entro un anno dall'assegnazione. Il termine può essere differito ove sussistano obiettive ragioni.

CAPITOLO IV

INDICATORI A SUPPORTO DELLE VALUTAZIONI

1. L'impiego degli indicatori deve essere coerente con gli obiettivi dell'indagine; il magistrato può prendere in considerazione anche quelli eventualmente elaborati dall'amministrazione, valutandone la congruità con gli scopi del piano di controllo; nel caso di insufficienza o incongruenza degli stessi, elabora riferimenti parametrici sostitutivi o integrativi più coerenti con le finalità dell'indagine.
2. Gli indicatori sono predisposti secondo procedimenti affidabili, alimentati da fonti documentali certe e obiettive. Essi devono essere:
 - a) attinenti all'oggetto dell'indagine e collegati alle valutazioni programmate;
 - b) significativi in relazione alle caratteristiche dell'attività controllata;
 - c) congruenti e complementari ad altri elaborati per illustrare aspetti analoghi o correlati della stessa attività.

CAPITOLO V

REDAZIONE DELLA BOZZA DI RELAZIONE

1. Al termine dell'istruttoria, il magistrato redige una bozza di relazione in cui espone i fatti presi in considerazione e le proprie valutazioni. Questa si ispira al principio di chiarezza, attraverso valutazioni corroborate da elementi probatori pertinenti e provenienti da fonti attendibili; inoltre deve essere sintetica e completa, in grado di porre in risalto il collegamento tra le informazioni più importanti e l'iter logico-argomentativo; nella parte iniziale, deve essere corredata da un'illustrazione delle metodologie istruttorie e dall'esame critico degli indicatori e degli *standard* utilizzati dall'amministrazione e dall'istruttore.

2. La relazione si concentra sulla descrizione delle prassi non conformi alle fonti europee, alle leggi nazionali o al principio della sana gestione finanziaria e mira a sollecitare comportamenti autocorrettivi dell'amministrazione.

3. La relazione è ispirata al principio della concomitanza con lo svolgimento dell'attività sindacata, in modo da consentire una tempestiva deliberazione su eventuali irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione dei programmi. A tal fine, l'istruttoria è aggiornata alla data di deferimento alla Sezione.

4. La bozza contiene elementi conoscitivi relativi al funzionamento dei controlli interni, in modo da stimarne tempestività ed efficacia nell'individuare e proporre modalità di rimozione delle disfunzioni accertate nell'attività dell'amministrazione.

5. La bozza contiene:

- a) una sintesi iniziale illustrativa della relazione;
- b) la specificazione degli obiettivi dell'indagine e il richiamo a eventuali precedenti analisi;
- c) il contesto del controllo;
- d) il quadro normativo europeo e nazionale in cui le amministrazioni operano;
- e) gli accertamenti compiuti e le risultanze;
- f) le motivate valutazioni;

g) le proposte di conclusioni e raccomandazioni da sottoporre al contraddittorio in adunanza.

6. I criteri redazionali si ispirano a:

- a) suddivisione della relazione in paragrafi e sottoparagrafi, mettendo in risalto i diversi argomenti trattati e le problematiche connesse;
- b) limitazioni nelle ricostruzioni descrittive delle norme regolanti le materie oggetto di indagine;
- c) esame degli indicatori utilizzati, illustrandone genesi, eventuali criticità e altri elementi che potrebbero limitarne la significatività nel contesto dei risultati accertati;
- d) richiamo di elementi documentali e fattuali a supporto delle valutazioni critiche;
- e) indicazione della fonte delle informazioni e delle elaborazioni a sostegno delle valutazioni;
- f) riproduzione, all'interno di note al testo, di materiale istruttorio o di normativa nelle sole parti utili a corredare le considerazioni formulate.

7. La bozza di relazione è inviata alla segreteria della Sezione con l'elenco degli atti del fascicolo del controllo; il fascicolo è a disposizione dei membri del collegio e ne può essere rilasciata copia alle amministrazioni.

8. Dopo l'approvazione della relazione, i documenti sono archiviati secondo le disposizioni vigenti e resi accessibili ai magistrati della Sezione per la consultazione in caso di indagini collegate.

9. Il presidente può, nel caso di complessità dell'indagine, sottoporre a un gruppo di 3 magistrati, individuati secondo criteri di rotazione, l'esame della bozza; in tal caso, il magistrato più anziano coordina l'attività e riferisce al presidente sul deferimento al collegio nell'originaria formulazione o con eventuali integrazioni. Ove la terna di magistrati non ritenga la bozza matura per la discussione, ne informa il presidente, che può deferire la questione alla Sezione.

10. Dopo l'esame, la bozza viene inviata alle amministrazioni e agli eventuali portatori di interessi collettivi e diffusi per la discussione in contraddittorio.

CAPITOLO VI

FASE ORALE E DISCUSSIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO, DELIBERAZIONE E RELAZIONE DEFINITIVA

1. Il presidente dispone con ordinanza la data dell'adunanza di discussione della relazione. Viene fissato un termine di almeno 20 giorni per consentire il deposito di memorie scritte, da prodursi almeno 5 giorni prima della data dell'adunanza.
2. Nell'adunanza si svolge la fase orale con l'illustrazione, da parte dell'istruttore, della relazione e delle memorie presentate.
3. I rappresentanti delle amministrazioni intervengono illustrando il loro punto di vista e le azioni intraprese per il miglioramento delle gestioni.
4. I membri del collegio formulano quesiti ai rappresentanti intervenuti.
5. Terminata la fase orale, il collegio si riunisce in camera di consiglio. La discussione è finalizzata a individuare le modifiche da apportare alla relazione; a tal fine, viene valutata l'incidenza di fatti sopravvenuti, la fondatezza degli elementi prodotti dalle amministrazioni, la rilevanza di nuovi elementi probatori. Il collegio affida al relatore il compito di apportare le modifiche approvate.
6. Nell'ipotesi in cui, anche dopo il contraddittorio, si rendano necessari accertamenti di fatti ritenuti indispensabili per la elaborazione di significativi giudizi, il collegio può disporre ordinanza per l'acquisizione degli stessi, anche attraverso l'incarico a funzionari dell'amministrazione.
7. Qualora l'ulteriore supporto probatorio da acquisire non pregiudichi una parte significativa della relazione, la stessa viene approvata in ossequio al principio di tempestività e speditezza, rinviandosi solamente la redazione della parte dipendente dalle successive acquisizioni. L'ulteriore supporto istruttorio e la relazione modificata sono oggetto di analisi in camera di consiglio.
8. La relazione definitiva contiene gli elementi della bozza deferita in discussione con integrazioni consistenti:

- a) nella descrizione dei fatti sopravvenuti e della loro incidenza sulle valutazioni precedentemente formulate;
- b) nella rappresentazione degli esiti del contraddittorio in adunanza, esaminando le questioni in ordine alle quali l'amministrazione ha aderito alle critiche formulate e quelle su cui permane discordanza;
- c) nell'eventuale rimodulazione delle valutazioni e raccomandazioni finali, che evidenziano le disfunzioni da rimuovere e i profili di autocorrezione necessari; se le amministrazioni sono molteplici, vengono indicate con chiarezza le raccomandazioni che si rivolgono a ciascuna di esse. Possono anche essere svolte osservazioni circa il miglioramento delle leggi e dei regolamenti.

CAPITOLO VII

DEPOSITO E INVIO ALLE CAMERE, AGLI ALTRI ORGANI ELETTIVI E ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE

1. La relazione deliberata viene depositata, di norma entro 30 giorni, per l'invio: a) alla Presidenza del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza delle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle amministrazioni interessate nel caso di indagini che coinvolgono le strutture statali; b) agli organi elettivi degli enti territoriali, se riferite a essi, e alle altre amministrazioni interessate.
2. Se la relazione evidenzia profili di interesse per altre Sezioni di controllo, ne viene disposto l'invio anche a queste.
3. L'istruttore o la Sezione segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali che emergano nell'esercizio dell'indagine (art. 53, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

CAPITOLO VIII

RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DELLE MISURE CONSEGUENZIALI ADOTTATE DALLE AMMINISTRAZIONI

1. Le amministrazioni comunicano alla Sezione, entro 6 mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure consequenzialmente adottate.
2. Al relatore è affidato il monitoraggio delle misure consequenziali, sollecitandole tempestivamente nel caso in cui non siano pervenute nel termine indicato.
3. Resta ferma la possibilità che l'adozione delle misure consequenziali e/o la situazione venuta a maturazione successivamente all'iniziale deliberazione determini l'esigenza di dar luogo a un'ulteriore relazione sulla stessa materia.

CAPITOLO IX

PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

1. L'esercizio del contraddittorio costituisce applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità e informazione:

a) Sotto il profilo dell'imparzialità, è esplicazione dell'indipendenza del magistrato che perviene a valutazioni e conclusioni tenendo presente il punto di vista dell'amministrazione;

b) Sotto il profilo della trasparenza, assicura la corretta rappresentazione della dialettica tra controllore e controllato;

c) Sotto il profilo della pubblicità e dell'informazione, permette a tutti i portatori di interesse qualificati dall'attività di controllo, e, *in primis*, agli organi elettivi, una completa rappresentazione dei fenomeni valutati, delle alternative prese in considerazione nello svolgimento dell'azione amministrativa e dei possibili rimedi autocorrettivi delle disfunzioni accertate.

2. Nel corso dell'istruttoria, il contraddittorio si esplica attraverso una serie sequenziale:

a) preliminare, sintetica comunicazione ai controllati degli obiettivi e dell'oggetto dell'indagine;

b) formalizzazione documentale delle note istruttorie, pur senza precludere momenti informali di dialogo con il controllato;

c) fissazione di un termine congruo per ciascun adempimento istruttorio, non inferiore, di norma, a 15 giorni;

d) elaborazione di quesiti chiari e sintetici sulle informazioni e la documentazione da richiedere;

e) valutazione critica degli indicatori eventualmente utilizzati dal controllato, previa acquisizione del punto di vista di quest'ultimo;

f) chiarimento analitico dei punti controversi in fatto e in diritto, attraverso scambio formale di corrispondenza, favorendo il controllato a fornire ogni elemento utile di valutazione;

g) organizzazione di audizioni, ove se ne ritenga l'utilità.

3. Con riguardo alla discussione della bozza di relazione, il contraddittorio si estrinseca:

- a) nella individuazione delle questioni principali emerse dall'istruttoria sulle quali il collegio, le amministrazioni e gli eventuali soggetti portatori di interessi collettivi e diffusi si confrontano in adunanza;
- b) nella contestazione delle disfunzioni accertate, corredata dall'elencazione delle possibili cause;
- c) nell'esame dialettico dei possibili rimedi autocorrettivi, definendo gli ambiti entro i quali la discrezionalità dell'autotutela amministrativa può esercitarsi senza reiterare i fenomeni oggetto di censura.

4. Nell'ambito dell'esame delle misure autocorrettive adottate dall'amministrazione, il contraddittorio si concreta:

- a) nel coinvolgimento dell'amministrazione sulla valutazione dei rimedi idonei a rimuovere le disfunzioni, anche con modalità scaglionate nel tempo;
- b) nell'acquisizione dei provvedimenti da essa adottati, orientando quest'ultima a puntuali riscontri sul loro collegamento teleologico e sui risultati autocorrettivi raggiunti;
- c) nell'acquisizione di eventuali divergenti punti di vista dell'amministrazione, in grado di orientare in modo esaustivo e corretto le determinazioni degli organi elettivi sull'argomento.

ALLEGATO 2

REGOLE REDAZIONALI

Sono vigenti le disposizioni sull'identità visiva reperibili in intranet (<https://intranet.corteconti.it/Home/Strumenti/Assistenza/IdentitaVisiva>) cui attenersi nella produzione dei documenti della Sezione.

Al fine di omogeneizzare i testi, ci si attiene alle seguenti convenzioni:

Principi generali

Evitare le enfasi verbali o grafiche (sottolineature, grassetto, virgolette, quando non strettamente necessarie; in questo caso usare '...').

Evitare di ripetere concetti già espressi.

Omettere i titoli (dott., ing., ecc.).

Mai 'comunitario' (non esiste più da decenni) ma dell'Unione, europeo o unionale.

Citazione delle norme

La citazione delle norme la prima volta per esteso e, poi, in forma abbreviata; es: prima citazione: l. 20 maggio 1970, n. 300, poi l. n. 300/1970; d.lgs. 30 marzo 1999, n. 303, poi d.lgs. n. 303/1999; d.l. 12 giugno 2008, n. 123, conv. dalla l. 7 settembre 2008, n. 186, poi d.l. n. 123/2008, conv. dalla l. n. 186/2008; mai l'inutile cfr.

Citazione degli articoli e dei commi nel testo (per le note, sotto)

art. e comma; i commi con i numeri cardinali (comma 1).

Maiuscolo e minuscolo

Parole in minuscolo: amministrazione; assessore; avvocato; comune (ma, se nome proprio di comune: Comune di Torino); confederazione; consiglio di amministrazione; deputato; dottore; ente; erario; federazione; giudice; legislatore; magistrato; ministero (ma, se nome proprio di ministero: Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze); ministro; patto di stabilità; prefetto; presidente; pretore; professore; pubblico ufficiale; regione (ma, se nome proprio di regione: Regione Lombardia); sindaco; statuto; tribunale (maiuscolo se seguito dalla città: Tribunale di Roma).

Parole in maiuscolo: Avvocatura dello Stato; Banca d'Italia; Camera dei deputati; Commissione V Camera; Commissione europea; Commissione 5a Senato; Consiglio dei ministri; Corte costituzionale; Corte d'appello di; Corte d'assise; Corte dei conti; Corte di cassazione; Corte di giustizia; Parlamento; Presidenza; Senato; Sezione/i (di

controllo, III d'appello); Stato; Suprema corte; Suprema corte di cassazione; Ufficio controllo atti Ministero difesa; Unione europea.

Sigle, acronimi e abbreviazioni

Per esteso i nomi di enti e organizzazione nella prima citazione con le sigle e gli acronimi subito dopo tra parentesi: es.: Istituto nazionale del dramma antico (Inda); poi, l'acronimo o la sigla, la prima lettera maiuscola poi minuscolo, senza punti (ad esempio: Inail, Inps, Iva, Ue).

I nomi delle amministrazioni per esteso la prima volta seguiti dalla sigla indicata tra parentesi (Ministero dell'economia e delle finanze (Mef)). Nel prosieguo, il Comune, il Ministero, la Provincia (maiuscolo), ecc. o locuzioni quali ente o istituto (minuscolo).

I nomi dei ministeri la prima volta, per intero (Ministero dell'economia e delle finanze); poi, anche in forma abbreviata (Ministero dell'economia).

Abbreviazioni di più frequente utilizzo: Banca centrale europea: Bce; capitolo, capitoli: cap. capp.; circolare: circ.; codice civile: c.c.; codice di procedura civile: c.p.c.; codice penale: c.p.; Unione europea: Ue; Consiglio di Stato: Cons. Stato; Consiglio superiore della magistratura: Csm; contratto collettivo nazionale di lavoro: ccnl; Corte costituzionale: Corte cost.; Corte dei conti: Corte conti; Costituzione: sempre per esteso (ma in nota o in parentesi Cost.); Corte di cassazione: Cass.; decreto del presidente del Consiglio dei ministri: d.p.c.m.; decreto del presidente della Repubblica: d.p.r.; decreto interministeriale: d.interm.; decreto-legge: d.l.; decreto legislativo: d.lgs.; decreto ministeriale: d.m.; delibera del presidente della Giunta regionale: d.p.g.r.; delibera di Giunta regionale: d.g.r.; direttiva: dir.; disegno di legge: d.d.l.; disposizioni di attuazione: disp. att.; disposizioni preliminari: disp. prel.; disposizioni transitorie: disp. trans.; figura fig.; Gazzetta ufficiale: G.u.; legge: l.; legge costituzionale: l. cost.; legge regionale: l.reg.; lettera: lett.; ordinanza ministeriale: ord. min.; pagina: pag.; paragrafo, paragrafi: par., parr.; proposta di legge: p.d.l.; pubblico ministero: p.m.; Ragioneria generale dello Stato: Rgs; regio decreto: r.d.; regolamento: reg.; rubrica: rubr.; seguente: s.; seguenti: ss.; Sezione: Sez.; Sezione lavoro: Sez. lav.; Sezioni unite:

Ss.Uu.; società a responsabilità limitata: s.r.l.; società per azioni: s.p.a.; statuto speciale: stat. spec.;

tabella: tab.; tavola: tav.; testo unico: t.u.; testo unico enti locali: Tuel; trattato (Tce, Tue, Tfue); tribunale: trib.; Tribunale amministrativo regionale: Tar;

Note a piè di pagina

Sempre con le abbreviazioni: es: l. n. 237/2017; art. 3; c. 2.

Segni di interpunzione e altri segni tipografici

Uno spazio dopo n., art., ecc. (ad es. n. 1, art. 18).

I trattini che indicano gli incisi con uno spazio prima e uno dopo.

Convenzioni varie

Le parole straniere non declinate al plurale (es. leader e non leaders). Se entrate nell'uso comune, in tondo (budget, deficit, forfait, iter, partner, referendum, report, staff, test, ex); in corsivo, le altre.

Sempre per esteso pubblica amministrazione.

Virgolette: sempre ad apice nelle citazioni; il contenuto della citazione in corsivo ("aa").

Numeri

Le date per esteso: non 24.5.2015, ma 24 maggio 2015.

Cifre arabe: a) nelle tabelle; b) nei capitoli di bilancio; c) nell'indicazione di quantità (monetarie o unità di misura: 10 euro; 100 chili ecc.).

Gli anni sempre con quattro cifre.

Nei numeri in cifra i seguenti separatori: il punto in basso, per separare i gruppi di tre cifre: ad esempio, prima delle migliaia: 1.000; dei milioni: 1.000.000; dei miliardi: 1.000.000.000). Il punto in basso mai usato per separare la parte intera e la parte decimale di un numero, ma la virgola (centocinquanta euro e venticinque centesimi: 150,25 euro e non 150.25 euro).

I milioni e i miliardi: 132,04 milioni; 31,07 miliardi; omesso, in questi casi, euro o di euro.